



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 28/07/2015.**

Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE. ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 20:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	CASALINI MILENA	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	A
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	A
RUOZI BARBARA	A	ROSSI LUCA	P
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	A
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	P	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO, MURRONE GIAN FRANCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 704, che abroga l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 30/7/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI;
- in data odierna, contestualmente alla presente deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe saranno presentate per l'approvazione dell'organo consiliare alcune modifiche al predetto regolamento;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 2.5.2014 che introduce alcune modifiche alla disciplina normativa dettata dalla Legge n. 147 del 2013, in materia di TARI, in particolare ha apportato una modifica all'art. 1, c. 649, riformulandolo nel seguente testo:

“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.....”

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti –Sezione di controllo Regione Emilia Romagna n.125/2014 che afferma chiaramente che tra i costi da inserire nel Piano finanziario del Servizio Rifiuti ci sono tutti quelli previsti dal DPR n.158/99 che tra i costi comuni elenca anche quelli relativi al Fondo Svalutazione crediti;

PREMESSO CHE:

- l'art 1, comma 650, della Legge n. 147 del 2013, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI il 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di TARI conferma tale assunto disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al DPR n. 158/1999, con la possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia delle attività svolte;
- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- si è ritenuto di confermare, per l'applicazione del tributo, la classificazione nelle categorie di utenza e la quasi totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della TIA, del TARES, e della TARI 2014 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti, rimodulando solo i coefficienti di tre categorie economiche a seguito delle modifiche normative e regolamentari relative alla disciplina dei rifiuti speciali;

CONSIDERATO CHE con nota del 19/3/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato che, in attesa dell'approvazione del bilancio, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, continuerà ad essere applicato nella misura del 5%;

RICHIAMATO l'art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la Legge Regionale suddetta attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i Piani economico-finanziari, e che, al fine dell'approvazione dei Piani economico-finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun consiglio locale competente per territorio;

CONSIDERATO che:

- su parere favorevole dei rispettivi consigli locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il Consiglio d'Ambito con Delibera n. 19 del 28.05.2015 ha approvato il Piano Finanziario presentato per l'area di Reggio Emilia;
- la presa d'atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

DATO ATTO che anche per l'anno 2015 è confermato il meccanismo della solidarietà che coinvolge tutti i comuni della provincia introdotto con la finalità di migliorare sempre di più a livello provinciale gli standard della raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare incrementando ulteriormente la raccolta differenziata sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. In base a

questo principio, tutti gli enti locali sono chiamati a contribuire, partecipando pro quota ai costi di quei comuni che nell'anno considerato introducono nuovi servizi di raccolta od operano una riorganizzazione significativa del loro servizio. Tale meccanismo, rispondendo alla necessità di ridurre i costi negli enti che potenziano la loro gestione, contribuisce a rendere più efficiente ed efficace il Servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti a livello di tutta la provincia.

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 14 approvata da questo Consiglio Comunale in data 08/04/2014 ed avente ad oggetto "Tassa Rifiuti – TARI – Affidamento della gestione del tributo ad IREN EMILIA Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare";
- la deliberazione n. 14 approvata da questo Consiglio Comunale in data 30/04/2015 ed avente ad oggetto "Tassa Rifiuti – TARI – Definizione del versamento dell'acconto per l'anno 2015 ;

RICHIAMATO il Piano Finanziario TARI 2015 presentato dal Soggetto Gestore IREN AMBIENTE Spa;

CONSIDERATO che il citato Piano finanziario presentato dall'ente gestore IREN AMBIENTE s.p.a., approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) presenta un totale pari ad € 1.997.034,56, al lordo di IVA al 10%, per quanto riguarda i costi relativi alle attività svolte dal gestore di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trattamento e riciclo, raccolte differenziate, spazzamento e collaterali, considerando anche le entrate CONAI da vendite (Allegato 2 alla presente deliberazione);

CONSIDERATO che il Piano finanziario presentato dall'ente gestore per l'anno 2015 comprende anche:

1. un importo pari ad e 7.984,04, esente da IVA, per il Fondo solidaristico sisma del maggio 2012;
2. un importo pari ad € 58.354,40, al lordo di IVA al 22%, di costi sostenuti dal gestore relativi alla gestione utenza, accertamento e riscossione (CARC);
3. un importo pari ad € 89.195,00 per altri costi d gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale;
4. un importo di € 38.000,00 a copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione degli sconti previsti dal Regolamento comunale per l'applicazione del TARI (compostaggio domestico, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.);
5. un importo pari ad € 100.000 a titolo di Fondo svalutazione crediti;

PRESO ATTO che dal totale del Piano Finanziario sono stati detratti:

1. l'importo, pari ad € 9.026,00, relativo alla minore entrata dovuta all'esenzione per gli immobili comunali prevista nel Regolamento TARI, in quanto il costo di tale agevolazione grava interamente sul Bilancio comunale;
2. il contributo riconosciuto al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione, pari ad € 7.396,97, a copertura del tributo TARI per le scuole statali, in quanto tale somma deve essere sottratta dal costo totale da coprire con le entrate della Tassa Rifiuti;

DATO ATTO che:

1. Considerando tutti gli elementi di costo o minore entrata sopra specificati, **il Piano Finanziario redatto dall'ente gestore per l'anno 2015 presenta un totale complessivo dei costi del servizio di € 2.274.145,03** al lordo di IVA (Allegato 1 alla presente deliberazione);

2. che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è modulata per l'anno 2015, nel seguente modo: 58,5% utenze domestiche, 41,5% utenze non domestiche - con una distribuzione che tiene conto della produttività di rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza.

CONSIDERATO:

- che, sulla base del Piano finanziario redatto dall'ente gestore per l'anno 2015, si rende necessario determinare le tariffe per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle misure specificate negli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione, per riuscire a raggiungere la percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 D.P.R. 158/99);

RITENUTO opportuno:

1. approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 così come redatto dall'ente gestore IREN AMBIENTE SPA ed approvato per la parte di loro competenza da ATERSIR, per un importo complessivo di €. 2.274.145,03, IVA compresa, (Allegato 1 alla presente deliberazione);
2. prevedere una suddivisione della previsione di entrata totale del TARI nel seguente modo: 41,5% gravante sulle utenze non domestiche e 58,5% sulle utenze domestiche, come meglio specificato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, tenuto conto della quantificazione presunta di rifiuti prodotti imputabile a ciascuna categoria di utenza;
3. approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno finanziario 2015 determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dall'ente gestore considerato al lordo di IVA, così come descritte in dettaglio, negli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione;

RICHIAMATI:

- a) l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- b) i Decreti del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015;
- c) il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine di cui trattasi è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015;

PRESO atto:

- del dettato dell'art.27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (consiglieri Fornaciari e Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle”, consigliere Benati del gruppo “FI, NCD, FdI” e consigliere Bertarelli del gruppo “Progetto Rubiera”), astenuti /, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare il Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti urbani predisposto dall’ente gestore IREN AMBIENTE SPA per l’anno 2015 ed approvato, per la parte di loro competenza, da ATERSIR, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, **per un importo complessivo di €. 2.274.145,03** IVA compresa, (Allegato 1 alla presente deliberazione), con il dettaglio dei costi e delle minori entrate meglio specificati nella premessa della presente deliberazione;
- di dare atto che il Piano Finanziario di cui sopra ricomprende i costi relativi alle attività svolte dal gestore di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trattamento e riciclo, raccolte differenziate, spazzamento e collaterali specificati nell’Allegato 2 alla presente deliberazione per un totale di € 1.997.034,56, IVA compresa, considerando anche le entrate CONAI da vendite;
- di dare atto che il totale dei costi da coprire con le entrate da tributo TARI, che comprende anche il costo per le agevolazioni previste nel Regolamento, specificate in premessa, ammonta ad €.2.274.145,03, IVA compresa;
- di APPROVARE le tariffe della Tassa Rifiuti “TARI” anno 2015, relative alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure evidenziate dagli allegati 3 e 4, i quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in base al Piano Finanziario redatto dall’Ente gestore;
- di dare atto che le predette tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l’anno 2015 sono state determinate sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, confermando anche per l’anno 2015 una percentuale di copertura del costo del servizio con entrate da tributo TARI del 100%, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013 e prevedendo una suddivisione della previsione di entrata totale del tributo nel seguente modo: 41,5% gravante sulle utenze non domestiche e 58,5% sulle utenze domestiche, come meglio specificato nell’Allegato 1 alla presente deliberazione;
- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
- di dare atto che l’obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.24674 dell’11 novembre 2013;

di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (consiglieri Fornaciari e Rossi del gruppo "Movimento 5 Stelle", consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI" e consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera"), astenuti /, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni.

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Oggetto: **TARI - TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE. ANNO 2015**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/07/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/07/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 24/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
